



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2009

=====

ADDI' 29/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Fietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANCELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CMISSIS

ASSENTI: MONTINO - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - FICHERA -
RODANO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 398

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente alla riqualificazione di Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Stabile, in deroga alle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Roma.





398 29 MAG. 2009

Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente alla riqualificazione di Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile, in deroga alle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che con deliberazione commissariale n. 94 del 17.04.2008, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sono stati formulati gli indirizzi al Sindaco ai fini della sottoscrizione del presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, concernente la riqualificazione della Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile;

Che il Comune di Roma ha proposto alla Regione Lazio la conclusione di un Accordo di Programma inerente l'oggetto, ai sensi dell'art.34 D.Lgs. 267/2000;

Che in merito l'Amministrazione comunale ha convocato apposita Conferenza di Servizi conclusasi positivamente il 15/09/2008;

Che nell'ambito delle medesima sono stati acquisiti i pareri e gli assensi di rito;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, il cui schema è parte integrante del presente atto;

Della Deliberazione n. 18 del 12/02/2008, con la quale il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il P.R.G.;

Della Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Roma, n. 94 del 17/04/2008;

Dei verbali e dei pareri della Conferenza dei Servizi;

Degli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;


CONSIDERATO

Che l'Accordo di Programma prevede, fra l'altro, interventi aventi carattere di pubblica utilità;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;





398 29 MAG. 2009 *PS*

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio.

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

L'Art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il R.R. 6 settembre 2002, n° 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i..

L'art. 26 comma 4 lettera a) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa,


Di approvare la proposta di Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente alla riqualificazione di Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile, in deroga alle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Roma.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 GIU. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 398
DEL 29 MAG. 2009



REGIONE LAZIO



COMUNE DI ROMA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 relativamente alla riqualificazione di Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile, in deroga alle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Roma.

PREMESSO


che il Comune persegue da tempo la riqualificazione del tridente in Campo Marzio avente come obiettivi primari la pedonalizzazione, il rifacimento dei sottoservizi e degli impianti di illuminazione pubblica e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

che la riqualificazione di Piazza S. Lorenzo in Lucina e di Via Campo Marzio non è inclusa tra i progetti per i quali è stata già stanziata la relativa copertura finanziaria, ma riveste lo stesso carattere di urgenza, anche in considerazione della natura di centralità rispetto all'area del Tridente e pertanto al fine della realizzazione delle opere pubbliche sopra descritte concorreranno le risorse economiche derivanti dagli oneri assunti dalla Società C.T.C. S.r.l. attraverso l'Atto d'Obbligo, come definitivamente quantificati dall'Amministrazione comunale all'esito delle procedure dell'Accordo di Programma in oggetto;

che il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 12/2/2008, attribuisce all'area in cui ricade Piazza San Lorenzo in Lucina e all'edificio ubicato al numero civico 41 la destinazione "T1-Tessuti di origine medievale", all'interno della Città storica (zona territoriale omogenea "A");

che in data 16/7/2007 la Società C.T.C. S.r.l., ha presentato all'Ufficio Pianificazione e Progettazione Generale del Dipartimento VI del Comune di Roma, un Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile. Detto immobile di proprietà del soggetto attuatore è situato in Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 41 nel rione Campo Marzio, ed è distinto al NCEU del Comune di Roma al foglio 470 particella 277, sub. 507, particella 276, sub.533 graffate, con destinazione d'uso catastale D3 e che non risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come confermato dalla competente Soprintendenza BB.AA di Roma con nota del 26.11.2007 prot. n. 9681;

che nella seduta della pre-conferenza di Servizi tenutasi l'8 novembre 2007, presso il Dipartimento VI del Comune di Roma, gli Uffici tecnici comunali interessati hanno esaminato il progetto, esprimendosi favorevolmente, dettando prescrizioni;



che il progetto è stato adeguato alle prescrizioni dettate nella su indicata pre-conferenza di Servizi e successivamente esaminato nella Conferenza di Servizi del 9 gennaio 2008, nella quale gli uffici tecnici comunali hanno concordato che l'approvazione del progetto sarebbe avvenuta mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma;


che sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Comune di Roma - Dipartimento VIII Politiche del Commercio e dell'Artigianato – IV U.O. Programmazione, Pianificazione ed Attuazione attività annonarie, commerciali e produttive: Prescrizioni in merito al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di media struttura di vendita rese con nota prot. n. 2870 del 16.01.2008;
- Comune di Roma – Municipio I “Roma Centro Storico” – Unità Organizzativa Tecnica Parere favorevole reso con nota prot. n. 4851/2008;
- Comune di Roma – Sovrintendenza ai Beni Culturali – Direzione Servizio IV carta dell'Agro Romano e Forma Urbis Romae: Parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. n. 123 del 18.01.2008;
- Comune di Roma – Dipartimento VII Politiche della Mobilità – U.O. Programmazione Pianificazione – Servizio Istruttoria Progetti QGDE: Parere favorevole reso con nota prot. n. 49445 dell' 8.11.2007;
- Comune di Roma – Dipartimento IX Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – II U.O.: Nota prot. n.7334 del 04.02.2008;
- Comune di Roma – Dipartimento VI Politiche della Programmazione Pianificazione del Territorio – U.O. n. 6 Ufficio per la Città Storica: Parere favorevole reso con nota prot. n.537 del 11.01.2008;

che il progetto prevede il restauro del prospetto esterno dell'edificio, la razionalizzazione degli spazi interni, articolati su tre livelli, ispirato al progetto originario dell'Arch. M. Piacentini, nonché la modifica dell'originaria destinazione d'uso in uno spazio moderno a prevalente carattere commerciale, più dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata al progetto medesimo;

che inizialmente era necessario procedere all'approvazione dell'intervento edilizio in oggetto attraverso le procedure dell'Accordo di Programma, in considerazione della variante all'art. 22 comma 4 N.T.A. del P.R.G. allora adottato, rispetto ai limiti previsti per le destinazioni commerciali, fissati per la tutela della Città Storica;

che, successivamente, con Deliberazione di Consiglio comunale di Roma n. 18 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il nuovo P.R.G.;




che l'intervento in oggetto risulta in deroga all'art. 26 comma 4 lettera a) – (ex art. 22) N.T.A. del P.R.G. vigente al fine di consentire la destinazione commerciale per medie strutture di vendita con superficie superiore a mq 250 (con carico urbanistico medio – Cu/m) in quanto non ammessa nel tessuto “T1” della Città Storica;

che pertanto l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000;

che il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 94 del 17/4/2008, ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione del presente Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000, finalizzato alla riqualificazione di Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti, all'approvazione del progetto di riconversione funzionale dell'ex cinema Etoile e alla deroga alle N.T.A. del P.R.G. riguardanti l'art. 22 comma 4 ora art. 26 comma 4.

che la Società C.T.C. S.r.l., con Atto d'Obbligo a rogito del Notaio Massimo Recchi, sottoscritto il 21.2.2008 rep. n. 74591, raccolta n. 9789, si è impegnata a:

1. attuare a propria cura e spese il progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile, di riqualificazione di piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti, come definito negli elaborati allegati all'Atto d'Obbligo e con le eventuali modifiche o integrazioni che verranno disposte nel corso dell'iter approvativo;
2. corrispondere al Comune le seguenti somme, come provvisoriamente determinate dagli Uffici del VI Dipartimento del Comune di Roma:
 - a) a titolo di contributo sul costo di costruzione: l'importo di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00);
 - b) a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 20 e seguenti delle NTA del PRG approvato con deliberazione n. 18 del 12.2.2008, l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
 - c) a titolo di contributo straordinario, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 delle NTA del PRG approvato con deliberazione n. 18 del 12.2.2008, fatta salva la piena facoltà del Comune di Roma di verificarne e/o aggiornarne in sede successiva e fino alla stipula dell'Accordo di Programma la congruità: l'importo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
 - d) a titolo di oneri di urbanizzazione primaria: l'importo di euro 187.000,00 (centottantasettemila/00);
3. stipulare con il Comune di Roma apposita convenzione per la reciproca regolamentazione dei diritti e degli obblighi inerenti la realizzazione del Progetto in questione, sulla base dei moduli già tipizzati dal Comune di Roma, entro i termini che sono stabiliti dall'Accordo di Programma.



che la proposta in oggetto riveste un rilevante interesse pubblico poiché aggiunge un ulteriore, importante momento all'opera di riqualificazione, già in atto, dell'area del Tridente, attraverso lavori di ripavimentazione e di adeguamento delle reti sotterranee, delle fognature, degli impianti elettrici ed idrici nonché di telefonia, sia della piazza sia dell'asse di collegamento tra Piazza San Lorenzo in Lucina e P.zza del Parlamento, costituito dalla via di Campo Marzio;

che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 17/4/2008 è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m.i. dal 25/6/2008 al 24/7/2008 e durante il suddetto periodo non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;

che, con nota prot. n. 17848 dell'11.8.2008 è stata convocata dal Comune di Roma per il giorno 15/9/2008 una Conferenza dei Servizi preordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

che in tale seduta sono stati espressi i seguenti pareri:


- Soprintendenza BB.AA di Roma: Parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot.n. 6807 del 12 settembre 2008;
- Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica- Area 2B.5: Parere favorevole reso con nota prot.n. 153139/2008 del 2 ottobre 2008;
- Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive Area Commercio: Dichiarazione di non competenza reso nella Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 16/12/2008 del Dipartimento VI -U.O. 2 Pianificazione e Progettazione generale, si è provveduto ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/90 a prendere atto della conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse;

che in data 24/2/2009 il Comune di Roma – Dipartimento VI – U.O. 2 Pianificazione e Progettazione Generale ha trasmesso con nota prot. n. 3329 l'Attestazione Dirigenziale in merito all'inesistenza di gravami di usi civici;

che in data 6/3/2009 con nota prot. n. 21762 la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi ha richiesto chiarimenti circa l'esatta individuazione catastale del fabbricato oggetto dell'Accordo di Programma;

che in data 19/3/2009 con nota prot. n. 4921 il Dipartimento VI - U.O.2 del Comune di Roma ha trasmesso l'attestazione redatta dal progettista, circa l'esatta identificazione catastale dell'edificio Spazio Etoile, aggiornando contestualmente gli elaborati



denominati: Tav. 1 Inquadramento Urbanistico - Elab. 14 Relazione tecnica.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 D. Lgs.267/2000.

ART.2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 è approvato l'intervento finalizzato alla riqualificazione della Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti mediante le risorse economiche derivanti dall'approvazione del Progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile, così come risulta dagli elaborati di seguito elencati, assentiti nella Conferenza di Servizi del 15 settembre 2008:


- Tav. 1 Inquadramento Urbanistico-
- Tav. 2 Cartografia Storica – PRG Storici
- Tav. 3 Estratti dal Progetto Originale
- Tav. 4 Rilievo dello Stato Attuale
- Tav. 5 Legittimità Edilizia e Planimetrie Catastali
- Tav. 6 Rilievo Critico Tipologico e Strutturale
- Tav. 7 Analisi delle potenzialità di trasformazione in relazione al contesto
- Tav. 8 Unità Minima d'intervento
- Tav. 9 Progetto di Riconversione e Riquilificazione Commerciale
- Tav. 10 Categorie d'intervento
- Tav. 11 Destinazioni d'uso Stato Attuale e Progetto
- Tav. 12 Calcolo delle superfici nette e del volume: Stato Attuale e Progetto
- Elab. 13 Relazione storica
- Elab. 14 Relazione tecnica

Perizia estimativa- Edificio Spazio Etoile

Atto d'Obbligo a rogito del Notaio Massimo Recchi del 21.02.2008 rep. n. 74591, racc. n. 9789;

Tav. 1 Inquadramento Urbanistico- Elab. 14 Relazione tecnica, come integrate a seguito di attestazione trasmessa con nota prot.n.4921 del 19.03.09 dal Dipartimento VI- U.O.2 del Comune di Roma.

L'intervento approvato con il presente Accordo di Programma si attua in deroga alla destinazione commerciale per medie strutture di vendita superiori a mq 250 (con carico urbanistico medio – Cu/m) in quanto non ammessa nel tessuto "T1" della Città Storica;



ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma

Tutti gli impianti tecnologici dovranno essere contenuti all'interno dell'edificio;
Dovrà essere conservato nel tempo un alto profilo dell'attività commerciale, sia per quanto riguarda il tipo di attività che per la qualità degli arredi, da esercitare compatibilmente all'uso a porte chiuse, evitando ricadute negative di immagine e di buona conservazione dell'edificio e della piazza;


Comune di Roma – Soprintendenza ai Beni Culturali – Servizio IV

Nel caso di scavi al di sotto del livello del piano interrato, dovrà essere preventivamente informato l'ufficio della Sovrintendenza Comunale e la Soprintendenza Archeologica di Roma;

ART. 4

La Società C.T.C. S.r.l., come previsto nell'Atto d'Obbligo sopra citato, si impegna a:

- 1- stipulare con il Comune di Roma apposita Convenzione per la reciproca regolamentazione dei diritti e degli obblighi inerenti la realizzazione del Progetto in questione, sulla base dei moduli già tipizzati dal Comune di Roma, entro 120 giorni dalla richiesta che verrà formalmente espressa dal Comune di Roma;
- 2- attuare a propria cura e spese il progetto di riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile e di riqualificazione della Piazza San Lorenzo in Lucina e degli spazi pubblici circostanti, come definito negli elaborati allegati al presente atto e con le eventuali modifiche o integrazioni che sono state disposte nel corso dell'iter approvativo;
- 3- corrispondere al Comune le seguenti somme, come provvisoriamente determinate dagli Uffici del Dipartimento VI del Comune di Roma:
 - a titolo di contributo sul costo di costruzione: l'importo di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00);
 - a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 20 e seguenti delle NTA del PRG vigente, l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);



- a titolo di contributo straordinario, calcolato con i parametri dell'art. 20 delle NTA del PRG vigente, l'importo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), come stimato nella perizia a firma dell'Arch. Roberto Pinocchi prodotta dalla Soc. C.T.C. S.r.l. e fatta sempre salva la piena facoltà del Comune di Roma di verificarne e/o aggiornarne in sede successiva e fino alla stipula del presente Accordo di Programma la congruità;
- a titolo di oneri di urbanizzazione primaria: l'importo di euro 187.000,00 (centottantasettemila/00).

Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti del soggetto attuatore in ordine all'attuazione del progetto in argomento, oltre che dal presente Accordo di Programma, saranno disciplinati mediante Convenzione.

All'atto della sottoscrizione della Convenzione, gli elaborati progettuali allegati al presente Accordo di Programma potranno eventualmente subire modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, che verranno valutate ed approvate con apposite Conferenze di Servizi; devono comunque restare sempre salve le destinazioni d'uso consentite, le volumetrie, le superfici utili massime ammissibili, la dotazione di spazi pubblici, di opere di urbanizzazione e i tempi di cui all'art. 4, comma 1 del presente Accordo, in quanto questi costituiscono modifica dell'Accordo di Programma. All'atto della sottoscrizione della Convenzione, il soggetto attuatore potrà allegare gli elaborati della progettazione urbanistica degli interventi di competenza, nonché delle relative e connesse opere di urbanizzazione che realizzerà a propria cura e spese.

ART. 5

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000, l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.


Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 il presente Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, sarà approvato anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Roma, con Decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L. .

ART. 6

Ai sensi del comma 7, dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono svolti da un collegio di vigilanza costituito dal Sindaco di Roma, o da un suo delegato, che lo presiede, e composto da rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma.

ART. 7

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non venga definita dal collegio di vigilanza di cui al precedente art. 6, sarà demandata all'organo competente previsto dalla vigente normativa.



ART. 8

Gli impegni del soggetto attuatore sono vincolanti ai fini della realizzazione della riconversione funzionale dell'ex Cinema Etoile secondo i contenuti, le modalità e i tempi previsti dal presente Accordo e dall'Atto d'Obbligo richiamato.

Il presente Accordo di Programma e la variante in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente ad esso sottesa, sono da ritenersi decaduti se l'obbligo di cui all'art. 4 del presente Accordo verrà disatteso dal soggetto attuatore.

Comune di Roma

Regione Lazio

Roma,

